

L'arbitro deciderà secondo diritto ed in via rituale e la sentenza sarà inappellabile.

Art. 16 rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile della Repubblica Italiana e le altre norme vigenti in materia nella Repubblica Italiana.

VISTO IL PRESIDENTE: TONDO

10_49_1_DPR_255_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2010, n. 0255/Pres.

LR 27/2007, articolo 3. Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative, in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 3, il quale:

- 1) al comma 1, prevede che è istituito, presso la Direzione competente in materia di vigilanza sulla cooperazione, il Registro regionale delle cooperative, che è pubblico, gestito con modalità informatiche ed articolato in sezioni e categorie conformemente all'Albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie);
- 2) al comma 2, stabilisce che sono iscritte nel Registro regionale delle cooperative le società cooperative legalmente costituite e aventi la sede legale nel territorio della regione;
- 3) al comma 3, dispone che con regolamento regionale sono disciplinate l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative;
- 4) al comma 4, stabilisce che la pubblicità dei dati del Registro regionale delle cooperative è resa disponibile dai competenti uffici del registro delle imprese;

RITENUTO di procedere all'emanazione dell'allegato Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative, in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2010, n. 2346;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative, in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

10_49_1_DPR_255_2_ALL1

Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative, in attuazione dell'articolo 3 della leg-

ge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)

- Art. 1 finalità
- Art. 2 organizzazione del Registro
- Art. 3 tenuta del Registro
- Art. 4 rinvio dinamico
- Art. 5 entrata in vigore

Art. 1 finalità

Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), disciplina l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative, di seguito Registro.

Art. 2 organizzazione del Registro

1. Il Registro è composto da due sezioni:
 - a) sezione prima: vi sono iscritte le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile;
 - b) sezione seconda: vi sono iscritte le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.
2. Il Registro è a sua volta suddiviso nelle seguenti categorie:
 - a) cooperative di produzione e lavoro;
 - b) cooperative di lavoro agricolo;
 - c) cooperative sociali;
 - d) cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
 - e) cooperative edilizie di abitazione;
 - f) cooperative della pesca;
 - g) cooperative di consumo;
 - h) cooperative di dettaglianti;
 - i) cooperative di trasporto;
 - l) consorzi cooperativi;
 - m) consorzi agrari;
 - n) banche di credito cooperativo;
 - o) consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
 - p) altre cooperative.

Art. 3 tenuta del Registro

1. L'iscrizione automatica nel Registro avviene:
 - a) a seguito della presentazione della comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese;
 - b) a seguito dell'iscrizione al registro delle imprese con contestuale presentazione della documentazione per l'iscrizione al Registro.
2. Per i fini di cui al comma 1, lettera a), l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente al Registro la comunicazione unica o altra equipollente documentazione.
3. Nella comunicazione o nella domanda di iscrizione la società cooperativa deve indicare l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'articolo 2, comma 2.
4. La Direzione, tramite gli uffici delle Camere di commercio, attribuisce a ciascuna società cooperativa un numero di iscrizione, con l'indicazione della sezione di appartenenza. Il numero di iscrizione è disponibile tramite il sistema informatico delle Camere di commercio.
5. Le società cooperative che perdono il requisito della mutualità prevalente sono iscritte a cura della Direzione, tramite il registro delle imprese, nella corrispondente sezione delle cooperative prive del requisito predetto; di tale variazione viene data comunicazione alla società cooperativa da parte della Direzione.
6. Nel caso in cui la categoria di iscrizione non risulti conforme con quanto previsto dallo statuto dell'ente cooperativo vigilato, la Direzione procede d'ufficio alla rettifica dandone comunicazione al soggetto interessato.
7. In caso di iscrizione in una sezione o in una categoria non corrispondente allo stato di fatto, nonché in caso di variazione dell'iscrizione, la cooperativa interessata può richiedere alla Direzione, in forma scritta e motivata ed entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, un riesame dell'iscrizione.
8. Gli enti cooperativi, aventi sede nel territorio regionale e risultanti iscritti, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, all'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono d'ufficio iscritti al Registro.
9. Per la raccolta delle informazioni la Direzione si avvale degli uffici delle Camere di commercio.

Art. 4 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 5 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

VISTO IL PRESIDENTE: TONDO

10_49_1_DPR_256_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2010, n. 0256/Pres.

LR 27/2007, articolo 18, comma 3. Regolamento recante la disciplina in materia di validità dei certificati e delle attestazioni di revisione cooperativa, in attuazione dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 18, il quale:

- 1) al comma 1, prevede che le Revisioni ordinarie si concludono, per gli enti non associati, con un certificato di revisione rilasciato dalla Direzione e, per gli enti aderenti alle Associazioni, con un'attestazione di revisione rilasciata dall'Associazione stessa;
- 2) al comma 2, stabilisce che i certificati o le attestazioni di revisione di cui al predetto comma 1 sono rilasciati ove si siano conclusi senza rilievi di irregolarità gli accertamenti e le verifiche previste dall'articolo 15 della legge regionale 27/2007;
- 3) al comma 3, dispone che con regolamento regionale è determinata la validità dei documenti di cui al predetto comma 1;

RITENUTO di procedere all'emanazione dell'allegato Regolamento recante la disciplina in materia di validità dei certificati e delle attestazioni di revisione cooperativa, in attuazione dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2010, n. 2347;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante la disciplina in materia di validità dei certificati e delle attestazioni di revisione cooperativa, in attuazione dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

10_49_1_DPR_256_2_ALL1

Regolamento recante la disciplina in materia di validità dei certificati e delle attestazioni di revisione cooperativa, in attuazio-

ne dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

Art. 1 finalità e oggetto

Art. 2 validità dei certificati e delle attestazioni di revisione

Art. 3 entrata in vigore

Art. 1 finalità ed oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), disciplina la validità dei certificati e delle attestazioni di revisione ai fini della vigilanza cooperativa.

Art. 2 validità dei certificati e delle attestazioni di revisione

1. La validità dei certificati e delle attestazioni di revisione è così definita:

a) per gli enti cooperativi soggetti a revisione annuale:

1) se la revisione è stata effettuata nel primo semestre dell'annualità revisionale, la relativa attestazione o certificazione è valida fino allo scadere dell'annualità stessa;

2) se la revisione è stata effettuata nel secondo semestre dell'annualità revisionale la relativa attestazione o certificazione è valida fino a tutto il primo semestre dell'anno successivo;

b) per gli enti cooperativi soggetti a revisione biennale e per le banche di credito cooperativo:

1) se la revisione è stata effettuata nel primo dei due anni del biennio, la relativa attestazione o certificazione è valida fino allo scadere del biennio stesso;

2) se la revisione è stata effettuata nel secondo anno del biennio, l'attestazione o certificazione è valida fino al termine del primo dei due anni del biennio successivo.

2. Le attestazioni e le certificazioni la cui validità, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, è differita oltre il normale periodo di riferimento, cessano di essere valide se nei confronti dell'ente cooperativo o banca di credito cooperativo viene avviata un'ulteriore revisione nell'ambito del nuovo periodo revisionale e, in ogni caso, ogni qualvolta nei confronti dell'ente cooperativo o banca di credito cooperativo venga avviata una nuova revisione. In tale caso il revisore che procede alle verifiche deve, in occasione dell'avvio della revisione, annullare l'attestazione o la certificazione di cui l'ente cooperativo o la banca di credito cooperativo è già in possesso.

3. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, per data di effettuazione della revisione si intende quella di avvio della medesima.

Art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

16_49_1_DPR_257_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2010, n. 0257/Pres.

LR 27/2007, articolo 24, comma 4. Regolamento per la definizione di modalità e criteri per l'erogazione in via anticipata dei fondi annualmente spettanti, per le revisioni ordinarie di Enti cooperativi, alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento

all'articolo 24, il quale:

1) al comma 1, prevede, salva la normativa speciale in materia di enti cooperativi tenuti alla redazione del bilancio in forma non abbreviata e di banche di credito cooperativo, che la spesa per le revisioni ordinarie e straordinarie è a carico della Regione;

2) al comma 2, stabilisce che gli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie all'Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo alla quale l'ente cooperativo aderisce sono determinati per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto, per il soggetto revisionato, dei parametri del valore della produzione, del capitale sociale e del numero dei soci;

3) al comma 3, dispone che la Regione è autorizzata a erogare in via anticipata alle Associazioni gli importi spettanti, determinati ai sensi del comma 2, per le revisioni ordinarie nella misura massima consentita del 70 per cento dell'importo preventivato sulla base della programmazione annuale dell'attività di vigilanza;

4) al comma 4, prevede che con regolamento regionale sono definiti le modalità e i criteri per la concessione delle erogazioni in via anticipata di cui al predetto comma 3;

RITENUTO di procedere all'emanazione dell'allegato Regolamento per la definizione di modalità e criteri per l'erogazione in via anticipata dei fondi annualmente spettanti, per le revisioni ordinarie di enti cooperativi, alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2010, n. 2348;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la definizione di modalità e criteri per l'erogazione in via anticipata dei fondi annualmente spettanti, per le revisioni ordinarie di enti cooperativi, alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

10_49_1_DPR_257_2_ALL1

Regolamento per la definizione di modalità e criteri per l'erogazione in via anticipata dei fondi annualmente spettanti, per le revisioni ordinarie di enti cooperativi, alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)

Art. 1 finalità

Art. 2 domande di concessione dei fondi per l'attività di vigilanza

Art. 3 variazioni al programma annuale dell'attività di vigilanza

Art. 4 modalità e criteri di erogazione degli importi spettanti

Art. 5 rendicontazione dei beneficiari

Art. 6 disposizioni transitorie e finali

Art. 7 rinvio dinamico

Art. 8 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 3 dicembre

2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), definisce le modalità e i criteri delle erogazioni in via anticipata a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 27/2007, di seguito denominate Associazioni.

Art. 2 domande di concessione dei fondi per l'attività di vigilanza

1. Le Associazioni presentano istanza di concessione di fondi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, Servizio cooperazione, di seguito Direzione, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. La domanda è corredata da:

- a) programma dell'attività di vigilanza relativo all'anno solare in cui scade il termine di cui al comma 1, consistente in una relazione illustrativa ed un elenco analitico di enti cooperativi aderenti alle Associazioni da assoggettare a revisione ordinaria, con l'indicazione, per ogni soggetto, del numero di posizione regionale e del numero di Registro regionale delle cooperative;
- b) preventivo di spesa indicante gli importi spettanti per le revisioni ordinarie, determinati ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 27/2007, tenuto conto, per ogni soggetto da revisionare, dei dati del valore della produzione, del capitale sociale e del numero dei soci ricavati dagli atti in possesso delle Associazioni richiedenti e relativi all'esercizio chiuso nell'anno precedente alla domanda o al 31 dicembre dell'esercizio immediatamente precedente a quest'ultimo.

Art. 3 variazioni al programma annuale dell'attività di vigilanza

1. Le variazioni sostanziali al programma annuale dell'attività di vigilanza possono essere approvate dalla Direzione solo a seguito di preventiva e tempestiva richiesta scritta adeguatamente motivata.

2. La Direzione può richiedere alle Associazioni di apportare modifiche ed integrazioni al programma annuale dell'attività di vigilanza.

Art. 4 modalità e criteri di erogazione degli importi spettanti

1. L'erogazione dei fondi per le revisioni ordinarie di enti cooperativi aderenti alle Associazioni è effettuata in via anticipata, contestualmente alla concessione dei fondi annualmente spettanti, in misura non superiore al 70 per cento degli importi spettanti preventivati, sulla base della programmazione annuale dell'attività di vigilanza, verificata e ammessa a finanziamento dal Servizio cooperazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

2. La quota degli importi spettanti erogabile in via anticipata ai sensi del comma 1 è determinata annualmente con il programma operativo di gestione di cui all'articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

3. La quota che non è oggetto di anticipo sugli importi totali annuali spettanti per l'attività di revisione viene erogata a saldo, previa presentazione della rendicontazione del programma annuale dell'attività di vigilanza ammessa a finanziamento nell'esercizio precedente e ad avvenuta effettuazione, con esito positivo, delle verifiche sulla documentazione di revisione presentata dai beneficiari.

Art. 5 rendicontazione dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari presentano alla Direzione la rendicontazione entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'approvazione del programma annuale dell'attività di vigilanza, allegando la seguente documentazione:

- a) elenco analitico riepilogativo di enti cooperativi associati sottoposti a revisione ordinaria, con l'indicazione, per ogni soggetto revisionato, del numero di posizione regionale, del numero di Registro regionale delle cooperative, della data di chiusura della revisione, degli estremi dell'avvenuta trasmissione del relativo verbale di revisione, del nominativo del revisore incaricato, dei dati inerenti il valore della produzione, il capitale sociale ed il numero dei soci ricavati in sede di revisione, nonché dell'importo spettante per la revisione, determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 27/2007;
- b) documenti informatici, conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), contenenti i verbali di revisione relativi al programma di attività di vigilanza svolto, muniti di firma digitale del legale rappresentante dell'ente cooperativo revisionato e del revisore.

2. È consentita la proroga del termine di cui al comma 1 a condizione che la richiesta sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. La mancata rendicontazione comporta la revoca del decreto di concessione dei fondi.

Art. 6 disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 7, della legge regionale 27/2007, la disciplina previgente relativa al rimborso spese alle Associazioni del movimento cooperativo per revisioni ordinarie effettuate ad enti

cooperativi aderenti alle medesime continua a trovare applicazione fino all'entrata in vigore del presente regolamento nonché con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima.

2. Sino all'attuazione delle misure tecniche ed organizzative necessarie, l'allegazione documentale prevista all'articolo 5, comma 1, lettera b) si intende perfezionata se alla data di presentazione della rendicontazione risultino già regolarmente pervenuti all'Amministrazione regionale i verbali di revisione ordinaria nel rispetto delle disposizioni emanate con decreto del Direttore centrale della Direzione competente in materia di vigilanza sulla cooperazione.

3. Per l'esercizio finanziario 2011 il termine di cui all'articolo 2, comma 1, è fissato al 28 febbraio 2011.

Art. 7 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 8 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

10_49_1_DPR_258_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2010, n. 0258/Pres.

LR 27/2007, articolo 35. Regolamento recante le modalità ed i criteri di utilizzo dello strumento telematico nelle relazioni intercorrenti con i soggetti cui sono conferite le funzioni di vigilanza, in attuazione dell'articolo 35 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 35, il quale dispone che la Regione determina con regolamento regionale le modalità e i criteri di utilizzo dello strumento telematico nelle relazioni intercorrenti con i soggetti cui sono conferite le funzioni di vigilanza;

RITENUTO di procedere all'emanazione dell'allegato Regolamento recante le modalità ed i criteri di utilizzo dello strumento telematico nelle relazioni intercorrenti con i soggetti cui sono conferite le funzioni di vigilanza, in attuazione dell'articolo 35 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2010, n. 2349;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante le modalità ed i criteri di utilizzo dello strumento telematico nelle relazioni intercorrenti con i soggetti cui sono conferite le funzioni di vigilanza, in attuazione dell'articolo 35 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

10_49_1_DPR_258_2_ALL1

Regolamento recante le modalità ed i criteri di utilizzo dello strumento telematico nelle relazioni intercorrenti con i soggetti cui sono conferite le funzioni di vigilanza, in attuazione dell'articolo 35 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)

Art. 1 finalità ed oggetto

Art. 2 modalità e soggetti abilitati

Art. 3 atti trasmessi per via telematica

Art. 4 entrata in vigore

Art. 1 finalità ed oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 35 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), disciplina le modalità ed i criteri di utilizzo dello strumento telematico nelle relazioni intercorrenti con i soggetti cui sono conferite le funzioni di vigilanza.

2. Le funzioni di vigilanza sono esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 27/2007.

Art. 2 modalità e soggetti abilitati

1. Le comunicazioni telematiche tra i soggetti cui sono conferite le funzioni di vigilanza cooperativa avvengono a mezzo della posta elettronica. Per tale finalità, il Direttore del Servizio competente in materia di vigilanza sulle cooperative, i componenti della Commissione, i legali rappresentanti delle Associazioni e degli Organismi specializzati sottoscrivono, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un documento nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica designati ed abilitati alle comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 27/2007.

Art. 3 atti trasmessi per via telematica

1. Sono trasmessi a mezzo della posta elettronica:

- a) la convocazione e l'ordine del giorno delle sedute della Commissione;
- b) le comunicazioni giustificative concernenti l'impossibilità di partecipare alle sedute della Commissione;
- c) i verbali delle sedute della Commissione;
- d) le richieste di integrazione dei verbali delle sedute della Commissione;
- e) le comunicazioni di cui agli articoli 17, comma 10, 21, comma 6, 27, commi 6 e 7, della legge regionale 27/2007.

2. Sono trasmessi sia in forma cartacea che a mezzo della posta elettronica:

- a) i verbali di revisione cooperativa, muniti di firma digitale del revisore e del legale rappresentante dell'ente cooperativo vigilato;
- b) copia dell'attestazione di revisione di cui all'articolo 18, commi 1 e 4, della legge regionale 27/2007.

Art. 4 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

10_49_1_DPR_259_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2010, n. 0259/Pres.

LR 26/2005, art. 18. Regolamento recante la definizione delle modalità e delle condizioni per la realizzazione, il funzionamento e la promozione del centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (Crita) di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di